

REGIME FORFETTARIO OPZIONALE per ODV e APS

ODV – ATTIVITA' NON COMMERCIALI

Per le organizzazioni di volontariato si considerano non commerciali le seguenti attività:

ATTIVITA' di INTERESSE GENERALE (di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017)

Devono essere svolte a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi. A tal fine si deve tener conto anche degli apporti economici degli enti pubblici.

ODV – ATTIVITA' NON COMMERCIALI

Attività convenzionate

Sono comprese in tale tipologia le attività accreditate, contrattualizzate o convenzionate con:

1. le Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
2. l'Unione europea;
3. Pubbliche Amministrazioni straniere;
4. altri organismi pubblici di diritto internazionale.

ODV – ATTIVITA' NON COMMERCIALI

ATTIVITA' di RICERCA SCIENTIFICA
di PARTICOLARE INTERESSE SOCIALE

ODV – ATTIVITA' NON COMMERCIALI

VENDITA di BENI ACQUISITI
da TERZI a TITOLO GRATUITO (a fini di sovvenzione)

Tali attività devono essere svolte **senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente** per fini di concorrenzialità sul mercato.

La vendita dev'essere curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario.

ODV – ATTIVITA' NON COMMERCIALI

CESSIONE di BENI PRODOTTI
dagli ASSISTITI e dai VOLONTARI

Tali attività devono essere svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato. La vendita dei prodotti dev'essere curata direttamente dall'organizzazione di volontariato senza alcun intermediario.

ODV – ATTIVITA' NON COMMERCIALI

SOMMINISTRAZIONE di ALIMENTI e BEVANDE in occasione di RADUNI, MANIFESTAZIONI, CELEBRAZIONI e CIRCOSTANZE SIMILI

Tali attività devono essere svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato.

Questi eventi devono necessariamente rivestire carattere “occasionale”.

ODV – ATTIVITA' NON COMMERCIALI

Sono esenti da Ires
i redditi degli immobili destinati
in via esclusiva
allo svolgimento
di attività non commerciali
da parte delle OdV

APS – ATTIVITA' NON COMMERCIALI

Per le associazioni di promozione sociale si considerano non commerciali le seguenti attività:

ATTIVITA' SVOLTE nei confronti dei PROPRI ASSOCIATI

Non si considerano commerciali neppure se effettuate verso pagamento di “corrispettivi specifici” qualora siano svolte in diretta attuazione delle finalità istituzionali dell'ente.

APS – ATTIVITA' NON COMMERCIALI

La legge ricomprende in tale ambito anche le attività svolte nei confronti di:

- familiari conviventi degli associati;
- associati di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale;
- enti composti in misura non inferiore al 70 per cento da enti del Terzo Settore.

APS – ATTIVITA' NON COMMERCIALI

VENDITA di BENI ACQUISITI da TERZI a TITOLO GRATUITO
(a fini di sovvenzione)

Tali attività devono essere svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato.

La vendita dev'essere curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario.

APS – ATTIVITA' NON COMMERCIALI

CESSIONI di PROPRIE PUBBLICAZIONI, anche a terzi

Per essere considerate non commerciali
ai fini della tassazione diretta,

la legge richiede che dette pubblicazioni siano comunque cedute:

- “prevalentemente” agli associati e ai loro familiari (purché conviventi), dietro il pagamento di corrispettivi specifici;
- in attuazione degli scopi istituzionali.

APS – ATTIVITA' NON COMMERCIALI

Sono esenti da Ires
i redditi degli immobili destinati
in via esclusiva
allo svolgimento
di attività non commerciali
da parte delle OdV

APS – ATTIVITA' COMMERCIALI

•
.Si considerano invece commerciali (ai fini delle imposte sui redditi):

.CESSIONI di BENI NUOVI PRODOTTI per la VENDITA

.SOMMINISTRAZIONI di PASTI (*)

.EROGAZIONI di ACQUA, GAS, ENERGIA ELETTRICA e VAPORE

.PRESTAZIONI ALBERGHIERE e di ALLOGGIO

.PRESTAZIONI di TRASPORTO e di SERVIZI PORTUALI ed AEROPORTUALI

.PRESTAZIONI di DEPOSITO

.GESTIONE di MENSE e di SPACCI AZIENDALI (*)

.ORGANIZZAZIONE di VIAGGI e SOGGIORNI TURISTICI (*)

.PUBBLICITA' COMMERCIALE

.GESTIONE di FIERE ed ESPOSIZIONI COMMERCIALI

.TELECOMUNICAZIONI e RADIODIFFUSIONI CIRCOLARI

NORME PARTICOLARI

Deroga per le Aps comprese tra gli enti di cui all'art. 3, c. 6, lett. e), L. 25.8.1991, n. 287 (mense aziendali e spacci annessi ai circoli cooperativi), iscritte nell'apposito registro e le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'Interno.

Per tali enti, infatti, la **somministrazione di alimenti o bevande** effettuata presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale da bar ed esercizi similari, nonché l'organizzazione di **viaggi e soggiorni turistici**, **non si considerano commerciali** – ancorchè effettuate a fronte del pagamento di corrispettivi specifici – in presenza delle seguenti condizioni:

- si deve trattare di **attività strettamente complementare** a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata nei confronti degli associati e dei familiari conviventi degli stessi;
- per lo svolgimento di tale attività **non ci si avvalga di alcuno strumento pubblicitario** o comunque di diffusione di informazioni a soggetti terzi, diversi dagli associati.



REGIME FORFETTARIO per ODV e APS

CONDIZIONI per l'APPLICAZIONE del REGIME FORFETTARIO

Nel periodo d'imposta precedente occorre aver percepito ricavi (ragguagliati al periodo d'imposta) per un importo non superiore a 130mila euro

REGIME FORFETTARIO per ODV e APS

MANIFESTAZIONE dell'OPZIONE

Nella dichiarazione annuale o nella dichiarazione di inizio attività (ex art. 35, D.P.R. 26.10.1972, n. 633).

NB - Nella dichiarazione l'ente comunica di presumere la sussistenza del requisito di cui sopra (ricavi non superiori a 130mila euro).

REGIME FORFETTARIO per ODV e APS

COEFFICIENTE di REDDITIVITA'
(da applicare all'ammontare
dei ricavi percepiti)

- Organizzazioni di volontariato: **1 per cento**
- Associazioni di promozione sociale: **3 per cento**

REGIME FORFETTARIO per ODV e APS

NORME INAPPLICABILI in caso di OPZIONE per il REGIME FORFETTARIO

- gli studi di settore (art. 62-bis, D.L. 30.8.1993, n. 331, conv. con modifiche dalla L. 29.10.1993, n. 427)
- i parametri (art. 3, comma 184, L. 28.12.1995, n. 549 – Finanziaria 1996)
- gli ISA - Indici sistematici di affidabilità (art. 7-bis del D.L. 22.10.2016, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 1.12.2016, n. 225)



REGIME FORFETTARIO per ODV e APS

CONSERVAZIONE della DOCUMENTAZIONE

Fatto salvo quanto riportato sotto in tema di esoneri, l'ente è comunque tenuto a conservare – ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 - i documenti ricevuti ed emessi.

ESONERI

In caso di adozione del regime forfettario l'ente non è tenuto alla registrazione e alla tenuta delle scritture contabili.

REGIME FORFETTARIO per ODV e APS

RITENUTE ALLA FONTE

Non è obbligatorio operare le ritenute alla fonte di cui al Titolo III del citato D.P.R. n. 660/73.

NB - E' comunque obbligatorio indicare nella dichiarazione dei redditi il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all'atto del loro pagamento non è stata operata la ritenuta, nonché l'ammontare dei redditi stessi.

REGIME FORFETTARIO per ODV e APS

DICHIARAZIONE dei REDDITI

Dev'essere presentata. A tal fine si applica il D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.

REGIME FORFETTARIO per ODV e APS

Adempimenti obbligatori

Per le operazioni per le quali l'ente è debitore dell'Iva, è obbligatorio:

- emettere la fattura;
- versare l'imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.

Sono inoltre obbligatori i seguenti adempimenti:

- numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali;
- certificazione dei corrispettivi;
- conservazione dei relativi documenti.

Esoneri

Fatto salvo quanto prescritto sopra, le OdV e le Aps che adottano il regime forfettario sono esonerati dai seguenti obblighi:

- rivalsa dell'Iva (cioè le operazioni attive sono escluse da Iva);
- versamento dell'Iva;
- tutti gli altri obblighi previsti dal D.P.R. 633/72;
- certificazione di cui all'art. 2 del D.P.R. 21.12.1996, n. 696.

